

Relazione della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI,
SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 13 ottobre 2016)

Relatore di maggioranza: BORIS RAPA

Relatore di minoranza: PIERO CELANI

sulla proposta di regolamento n. 2/16

a iniziativa del Consigliere Carloni

presentata in data 16 maggio 2016

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2
“NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE
PER FINALITA’ TURISTICHE RICREATIVE”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di regolamento n. 2/16, ad iniziativa del consigliere Carloni, concernente "Modifica al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche ricreative)", nel testo presentato dal proponente;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle autonomie locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Massimo Seri e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 7 giugno 2016;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del regolamento interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 10 giugno 2016;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Vice Presidente
(Liana Serrani)

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto che l'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa" ha delegato ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di concessioni relative a zone del mare territoriale per finalità turistiche e ricreative;

Visto che il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative", all'articolo 7, dispone quanto segue:

"1. Nelle zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini, nonché sostare per la balneazione.

2. I Comuni individuano le zone di arenile destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto.";

Considerato che il "Piano di gestione integrata delle aree costiere" approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 169 del 2 febbraio 2005, in attuazione della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa", all'articolo 13 delle Norme tecniche di attuazione prevede che i piani particolareggiati di spiaggia, approvati dai Comuni, previo parere di conformità della Regione, individuano le aree destinate al rimessaggio dei natanti per la nautica da diporto e le aree riservate al rimessaggio delle unità di pesca;

Vista la proposta di regolamento del Consigliere regionale Mirco Carloni;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 'Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative'".

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Identico

D E L I B E R A

Identico

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2
“NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE
PER FINALITA’ TURISTICHE RICREATIVE”**Art. 1***(Modifica dell’articolo 7 del r.r. 2/2004)*

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative” è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nei tratti di arenile di cui al comma 2, è consentito allestire zone d’ombra unicamente funzionali alle attività svolte da soggetti aventi regolare titolo di concessione per l’alaggio e la sosta di imbarcazioni, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione superficiale non superiore al 10 per cento di detta concessione.”.

Art. 1*(Modifica dell’articolo 7 del r.r. 2/2004)*

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative” è aggiunto il seguente:

~~“2 bis. Nei tratti di arenile di cui al comma 2, è consentito allestire zone d’ombra unicamente funzionali alle attività svolte da soggetti aventi regolare titolo di concessione per l’alaggio e la sosta di imbarcazioni, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione superficiale non superiore al 10 per cento di detta concessione~~
Fatti salvi i divieti di cui al comma 1, i soggetti aventi regolare titolo di concessione per l’alaggio e la sosta di imbarcazioni possono allestire zone d’ombra, limitatamente al periodo stagionale e per una superficie non superiore a quaranta metri quadrati dell’area data in concessione.”.